

delle formalità prescritte dall'art. 2480 e.c. e, comunque, in difetto del necessario *quorum* deliberativo; a tal proposito precisava che

- a norma dell'art. 2480 e.c. il verbale dell'assemblea chiamata a deliberare modifiche statutarie doveva essere redatto da notaio;
- conseguentemente, anche per la ratifica di precedente delibera di modifica dello Statuto si imponeva la verbalizzazione dei "lavori assembleari" da parte del notaio;
- ed invece, il verbale dell'assemblea del 4 febbraio 2016 non era stato redatto da un notaio;
- la precedente delibera di modifica dello Statuto, come adottata nel corso dell'assemblea del 23 ottobre 2015, era invalida;
- conseguentemente, in occasione dell'assemblea del 4 febbraio 2016, dovevano trovare applicazione le precedenti clausole statutarie, che prevedevano un *quorum* deliberativo pari all'80% del capitale;
- in realtà la delibera di ratifica in contestazione era stata dichiarata approvata in forza del voto favorevole della sola socia titolare di quota rappresentativa del 75% del capitale sociale.

Con riferimento alle ulteriori deliberazioni oggetto di impugnazione, l'Unione lamentava, innanzitutto, che nell'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione inviato per l'assemblea del 4 febbraio 2016 non figuravano in alcun modo, tra gli argomenti da trattare, la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e l'abolizione della figura del direttore; aggiungeva che la nomina del direttore risultava prevista e prescritta dallo Statuto sociale onde la delibera di abolizione di detta figura, sostanziandosi in una modifica statutaria, non poteva che essere adottata con le formalità all'uopo previste dall'art. 2480 e.c..

Instaurato il contraddittorio si costituiva in [redacted] che eccepiva l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza delle avverse domande; deduceva, *inter alia*, che nelle more [redacted] e segnatamente nel corso delle assemblee tenutesi innanzi al notaio il 13 aprile 2016 ed il 3 maggio 2016 - le delibere impugate erano state

responsabilità limitata, in forza del richiamo operato dall'art. 2479 *ter* c.c. – dopo aver disciplinato il procedimento per l'impugnativa delle deliberazioni assembleari annullabili, all'ottavo comma prevede che "l'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto".

Va, poi, rammentato che, secondo la più recente dottrina e giurisprudenza, il citato comma dell'art. 2377 c.c. enuncia un principio generale, destinato ad operare anche nel caso in cui la sostituzione abbia luogo con riferimento ad una deliberazione della quale siano stati lamentati vizi integranti cause di nullità.

D'altro canto, tale ultimo indirizzo dottrinario e giurisprudenziale ha trovato l'avallo del legislatore della riforma che, con il richiamo dell'art. 2377 c.c. ad opera dell'art. 2379 c.c. (in tema di deliberazioni nulle) e con il disposto dell'art. 2379 *bis* c.c., ha dato mostra di ritenere che anche la nullità delle deliberazioni assembleari di società sia suscettibile di "sanatoria", in deroga ai principi che governano la materia contrattuale.

Deve, in particolare, osservarsi che – come evidenziato anche dalla Suprema Corte – il citato art. 2377, VIII co., c.c. ricollega, alla sostituzione della delibera impugnata, un effetto di "sanatoria *ex tunc*" (ed. rinnovazione sanante) idoneo a far salve le situazioni di fatto ed i diritti acquisiti *medio tempore* in forza della deliberazione sostituita (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 12 dicembre 2012, n. 22762).

Va, tuttavia, precisato che – come espressamente previsto dal medesimo ottavo comma dell'art. 2377 – la cennata sanatoria si produce solo se ed allorquando la delibera sostitutiva (di ratifica e/o conferma della precedente) risulti conforme alla legge ed allo statuto, per modo che il Giudice investito dell'impugnazione della delibera sostituita è tenuto a verificare incidentalmente che la nuova deliberazione sia immune da vizi.

E non par superfluo precisare che il vaglio incidentale di cui sopra si impone anche nel caso in cui la delibera sostitutiva non sia stata impugnata.

Atteso, poi, il tenore delle deduzioni svolte dalle parti, par d'uopo rimarcare che è ben vero che, secondo un indirizzo espresso dalla giurisprudenza di

l'introduzione del giudizio. *"In quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione"* (in tal senso, Cass. Civ., 11 agosto 2017, n. 20071)

Esame della fattispecie concreta.

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta va rilevato che la società convenuta, fin dalla costituzione nel presente giudizio, ha dedotto e documentato che in data 13 aprile 2016, l'assemblea dei soci della C – svoltasi alla presenza del Notaio verbalizzante – ha ratificato e confermato tutte le deliberazioni già assunte nel corso dell'assemblea del 4 febbraio 2016; ha, inoltre, aggiunto che, alla successiva data del 3 maggio 2016 si è tenuta una ulteriore assemblea – alla presenza del Notaio incaricato degli adempimenti di cui agli artt. 2480 e 2436 c.c. – nel corso della quale sono state specificamente ratificate le precedenti delibere di modifica delle clausole statutarie, con sottoposizione ai soci del testo dello Statuto come risultante dalle cennate modifiche.

A fronte di ciò la parte attrice ha aderito alla avversa richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, con limitato riferimento alla delibera di modifica dello Statuto ed alla luce della "ratifica" operata in seno all'assemblea del 3 maggio 2016; ha, invece, eccepito che la delibera di "ratifica" e sostituzione adottata dall'assemblea del 13 aprile 2016 era ed è inidonea a determinare l'effetto di sanatoria previsto dall'art. 2377 c.c., non essendo la stessa conforme a legge.

Orbene, ritiene il Tribunale che - dando seguito alla concorde conclusione in tal senso delle parti - debba senz'altro dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda volta alla declaratoria della invalidità della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della C all'adunanza del 4 febbraio 2016, ha ratificato la deliberazione di modifica dello Statuto, già assunta nel corso dell'assemblea del 23 ottobre 2016.

Invero, nel caso di specie la deliberazione sostitutiva adottata nel corso dell'assemblea del 3 maggio 2016 risulta conforme alla legge ed allo Statuto e, comunque, immune dai vizi lamentati dall'attrice con riferimento alla delibera

sostituita.

Ed infatti - per quanto inferibile dagli atti - la cennata deliberazione sostitutiva risulta da verbale redatto da Notaio, in ossequio alle previsioni e prescrizioni di cui all'art. 2380 e.c.; la stessa, inoltre, è stata approvata con il voto favorevole dei soci titolari di quote rappresentative, nel complesso, del 75% dell'intero capitale sociale e, quindi, con il *quorum deliberativo* previsto dall'art. 14 dello Statuto.

Ritiene, poi, il Tribunale che debba pervenirsi alla declaratoria della inammissibilità delle ulteriori domande proposte e "coltivate" dalla Unione e tanto alla luce del disposto dell'art. 2377, VIII co., e.c. ed in considerazione del fatto che, al vizio incidentale dovuto, appare conforme alla legge ed allo Statuto la deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della C., all'adunanza del 13 aprile 2016, ha ratificato e confermato le precedenti delibere di nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e di "abolizione" della figura del direttore, già adottate in data 4 febbraio 2016 e qui fatte oggetto di impugnazione.

In particolare, con riferimento alla delibera sostitutiva del 13 aprile 2016 non è dato ravvisare lo specifico vizio lamentato dall'attrice ed asseritamente sostanziatosi nella genericità dell'ordine del giorno e nella inidoneità dello stesso a rendere edotti i soci convocati delle questioni da affrontare e delle decisioni da assumere.

Come noto l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, dell'elenco delle materie che dovranno essere oggetto di trattazione e decisione (ed. ordine del giorno), è preordinata ad una duplice funzione, ovvero, da un canto, consentire a ciascun socio di partecipare ai "lavori assembleari" in maniera consapevole ed informata e, dall'altro, tutelare la buona fede del socio che non intenda partecipare all'assemblea in merito alle questioni che ivi saranno trattate.

Ed è certo noto che, sia nel caso in cui l'avviso di convocazione non contenga affatto l'enuciatazione dell'ordine del giorno, sia nelle ipotesi in cui le materie da trattare in assemblea siano indicate in maniera da non consentire il perseguimento della duplice finalità sopra indicata le deliberazioni conseguentemente adottate sono invalide.

sono destinate a trovare regolare esecuzione ed applicazione, ancorché impugnate;

- l'eventuale annullamento di deliberazioni non fatte oggetto di sospensione cautelare non travolge gli atti esecutivi *medio tempore* posti in essere o le delibere adottate sulla scorta dei nuovi assetti introdotti dalle prime.

Come evidenziato dalla Suprema Corte – con indirizzo fatto proprio dall'intestato Tribunale anche in precedenti pronunce – *“l'annullabilità di una delibera tale aumento del capitale sociale non incide, ancorché si tratti di delibera comportante una modifica della composizione della maggioranza [...] sulla validità delle successive delibere adottate con la nuova maggioranza, a meno che la prima delibera non sia stata sospesa ai sensi dell'art. 2378 c.c.”*

È vero che l'annullamento di un negozio ha in linea di principio effetto retroattivo; tuttavia la retroattività è pur sempre disciplinata dalla legge ed opera nei soli limiti da essa previsti.

Viene qui in esame il tema della legittimità degli atti posti in essere in esecuzione di delibera assembleare annullabile, cui attiene, appunto, l'istituto della sospensione ai sensi dell'art. 2378 c.c. Come la “sospensione dell'esecuzione della deliberazione” disposta dal giudice, rende illegittimi gli atti di esecuzione che vengano cioè nonostante posti in essere, così la manutenza di un provvedimento di sospensione comporta la legittimità degli atti esecutivi ancorché relativi a una delibera annullabile. E tale legittimità resiste al sopravvenire dell'annullamento in caso contrario l'istituto della sospensione non avrebbe alcun senso, visto che gli effetti giuridici sarebbero i medesimi sia che l'impugnante abbia ottenuto la sospensione della delibera, sia che non l'abbia ottenuta. [...] Di effetto “a catena” sulla legittimità delle delibere in sequenza non può dunque parlarsi.

Ciò, del resto, è del tutto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali [...]. La gestione delle ipoteche rischierebbe di essere paralizzata dal propagarsi degli effetti della illegittimità delle delibere assembleari, oltre in certo senso, salvo ovviamente la tutela risarcitoria dei diritti dei soci di minoranza. Sotto il profilo poi, del carattere sostitutivo e sanante, in

